

ESPROPRIONLINE

espropriazione per pubblica utilità

PL28

SALVATORE ACCORDINO

le indennità aggiuntive

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-273-4

ESPROPRIONLINE

collana a cura di **PAOLO LORO**

espropriazione per pubblica utilità

PL28

SALVATORE ACCORDINO

le indennità aggiuntive

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf: 978-88-6907-273-4

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

Analisi delle particolari figure di soggetti giuridici, diverse dal proprietario, a cui per inquadramento di legge deve essere riconosciuta una somma di danaro a titolo di indennità aggiuntiva in seguito ad un procedimento di espropriazione per pubblica utilità.

AVV. SALVATORE ACCORDINO, Responsabile Servizio Espropri Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Copyright © 2019 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Edizione: agosto 2019 | collana: ESPROPRIonline, a cura di Paolo Loro | Numero in collana: 14 | materia: espropriazione per pubblica utilità | tipologia: studio applicato | formato: digitale pdf | codice prodotto: PL28 | ISBN: 978-88-6907-273-4 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova. Email: info@exeo.it - www.exeo.it

professionisti

pubblica amministrazione

CAPITOLO II - Il proprietario coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo

Par. 1 Definizioni e qualifiche.

A differenza dell'imprenditore agricolo, il coltivatore diretto non riveste una definizione univoca inserita in una tipica disposizione di legge, piuttosto le caratteristiche di questa figura sono da rinvenirsi nella frastagliata legislazione riferita ai contratti agrari, oltre che in un una non sempre ben precisa giurisprudenza.

È comunque notorio che il coltivatore diretto è colui che lavora con le sue proprie mani la terra insieme alla famiglia, affinché possa trarre da essa sufficienti mezzi di mantenimento per soddisfare i bisogni propri e del proprio nucleo familiare.

La caratteristica del coltivatore diretto è quella di impegnarsi in modo continuativo e prevalente nella sua attività, immettendo in questa professionalità e perizia sua e di chi collabora con lui.

Non è ovviamente dotato di una struttura organizzativa, né di personale ausiliario stipendiato come è il caso dell'imprenditore agricolo, tutto quello che guadagna è volto a se stesso ed ai suoi familiari, oltre che a versare i dovuti ratei pensionistici.

Comunemente, una prima traccia di definizione di coltivatore diretto si rinviene nell'art. 2083 del codice civile a proposito di "piccolo imprenditore", ed in effetti la qualifica che si ritrova nella suddetta disposizione ben delinea le caratteristiche di capacità e lavoro insite nel ruolo appena descritto.²⁶

Tuttavia, si ritiene che il dettato letterale della norma citata non sia esaustivo, ma abbisogni di maggiore approfondimento nella legislazione specifica in materia agricola.

Sotto questo aspetto, la regolamentazione più adatta è quella che inquadra il soggetto dal punto di vista contributivo, dimodoché lo stesso possa essere individuato sulla base dell'iscrizione nei registri I.N.P.S. e dalla regolarità dei versamenti degli oneri previdenziali.

²⁶ Lacopo V., *Il compendio unico-profilo critici e sgravi fiscali*, 2013, Piove di Sacco (PD), Exeo Edizioni.

Senza entrare nello specifico, uno sguardo complessivo al sistema porta ad evidenziare alcune leggi speciali utili allo scopo: legge 590/1965, dove all'art. 31 si parla di coltivatori diretti in termini chiari circoscrivendoli a coloro che *“direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo a quella occorrente per la normale gestione della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”*; legge n. 203/1982 sull'affitto di fondi rustici, dove più dettagliatamente la proporzione di impegno nella gestione delle attività agricole è computata anche in base alle giornate effettive di lavoro dedicato, nonché all'uso delle macchine agricole.²⁷

Parte della giurisprudenza²⁸ richiama il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 58, comma 2, secondo il quale si intendono coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale *“le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla legge 19 gennaio 1963 n. 9, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia o malattia”*.

La riduzione dell'imposta comunale su fondi agricoli di cui al d.lgs 30 dicembre 1992 n. 504, art. 9 aggiunge l'ulteriore requisito della conduzione diretta del fondo senza intermediari.

Le caratteristiche principali di natura soggettiva sono così definite: attività lavorativa propria e della propria famiglia; impegno esclusivo o prevalente nella gestione dell'attività agricola; assolvimento oneri assicurativi e pensionistici, che variano in funzione dei redditi agrari catastali, come da legislazione operante in materia, attese le circolari previdenziali interessate.

Più esattamente il coltivatore diretto è tenuto a versare all'I.N.P.S. contributi sia di natura assicurativa, sia di maternità, nonché contributi pensionistici, non così l'imprenditore agricolo che si limita soltanto a quest'ultimo tipo.

Vi è di più.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Corte di Cassazione, sez. V Trib., n. 15551 del 30/06/2010 in Osservatorio di Giurisprudenza *“Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità”*, collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 746.

Come detto, i requisiti sostanziali menzionati trovano fondamento e richiamo nella complessa e combinata disposizione di cui agli artt. 2083, 2135 e 2751 *bis* cod. civ.

I primi due riferiti alla qualifica di piccolo imprenditore legato all'attività propria e della propria famiglia, l'ultimo invece alla condizione privilegiata per la loro soddisfazione che hanno i crediti dei coltivatori diretti sui beni mobili.

L'onere della prova spetta a colui che si vuole avvalere di questo *status* secondo le prescrizioni dell'art. 2697 del codice civile.²⁹

La Corte di Appello napoletana con pronuncia del 13/06/2011, conformemente alla giurisprudenza in materia, espressamente esclude dal novero dei soggetti sopra definiti l'imprenditore agricolo in quanto esercita la propria attività con prevalenza di capitali sul fattore lavoro e manodopera subordinata salariata, sia autonomamente sia in forma societaria.³⁰

L'art. 6 della legge n. 203/82 circoscrive le "energie lavorative" impegnate nella coltivazione del fondo da parte del coltivatore e dei componenti della propria famiglia a quella necessaria alla normale conduzione agricola dello stesso, tenuto conto delle giornate di lavoro effettivamente impiegate anche con l'ausilio delle macchine agricole.³¹

Prevalentemente non è ammessa altra prova se non l'apposita certificazione della Camera di Commercio, territorialmente competente e gli estratti contributivi INPS³², in sostituzione dello SCAU (Servizio contributi agricoli unificati).

²⁹ Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 4784 del 26/03/2012 in Osservatorio di Giurisprudenza "Soggetti e responsabilità nell'espropriazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, p. 1099, Piove di Sacco (PD), 2018, Exeo Edizioni.

³⁰ Corte di Appello di Napoli, Sez. I civ. del 13/06/2011 in Osservatorio di Giurisprudenza "Soggetti e responsabilità nell'espropriazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit. p. 1101.

³¹ Tribunale di Bari, Sez. III civ. del 06/10/2008 in Osservatorio di Giurisprudenza "Soggetti e responsabilità nell'espropriazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit. p. 1102.

³² TAR Campania. Sez. V Napoli, n. 2915 del 27/05/2014 in Osservatorio di Giurisprudenza "Soggetti e responsabilità nell'espropriazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit. p. 1103.

E' ribadito, infatti, che in ambito giudiziario non costituisce prova la mera attestazione notoria con la quale si afferma di rivestire le qualifiche dovute, avendo invero questa più che altro un valore meramente indicativo e suscettibile di ulteriori indagini nel procedimento amministrativo.³³

Diversamente, l'imprenditore agricolo trova la sua definizione nell'art. 2135 del codice civile, il quale lo riconosce in base all'attività imprenditoriale che è legata all'utilizzo di un fondo agricolo.

La norma in menzione è stata oggetto di modifica ad opera dell'art. 1, comma 1 del d.lgs 18 maggio 2001, n. 228, che ha innovato il dettaglio relativo alle attività connesse, definendole come quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del terreno.³⁴

Dal punto di vista dottrinario, il concetto di imprenditore agricolo è sempre stato considerato parte integrante di quello più generico definito dall'art. 2082 del codice civile.

Ad ogni buon fine, il ruolo già definito dalla legislazione speciale n. 153/75, che inquadrava più esattamente il *nomen iuris* in IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale)³⁵, è stato poi sostituito dal d.lgs n. 99/2004, anch'esso oggetto di innovazione tramite d.lgs 101/2005, che ha introdotto la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale.

E' tale il soggetto che possiede caratteristiche qualitative e temporali particolari, che prevedono un'adeguata conoscenza e competenza professionale, oltre che una percezione pari al 50% del complessivo dei propri redditi da lavoro o pari al 50% del monte ore totale di lavoro svolto nell'attività commerciale.

Rientra nell'alveo della definizione data anche quel soggetto che esercita l'attività agricola in forma societaria, sia essa di persone

³³ *Ex multis* Corte di Appello di Napoli, Sez. I civ. del 07/04/2010 in Osservatorio di Giurisprudenza "Soggetti e responsabilità nell'espropriazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 1105.

³⁴ Loro P., *La maggiorazione dell'indennità a favore della società semplice conduttrice del fondo*, pubblicato in *Azienditalia Finanza e Tributi* - 14/2002 - Ipsoa.

³⁵ *Ibidem*.

sia di capitali, purché nello statuto venga previsto l'esercizio di tali tipi di attività in via esclusiva, ed almeno un amministratore abbia i requisiti di I.A.P. *ex art.* 2035.³⁶

Senza addentrarci oltre nella legislazione speciale regionale che "raffina" quanto appena specificato occorre ora riportare la nostra attenzione sul ruolo dell'imprenditore agricolo come soggetto passivo della procedura ablatoria.

L'art. 17 della legge n. 865/71 postula un'indennità aggiuntiva a quei soggetti che rientrano in un'elencazione tassativa in quanto traggono direttamente dal fondo i mezzi di sostentamento, viene esclusa così la figura dell'imprenditore agricolo, che invero capitalizza il fondo attraverso una manodopera subordinata.

La giurisprudenza coerentemente esclude l'applicazione del disposto citato anche a tale figura.³⁷

L'esclusione non viola i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale e ciò per le differenze oggettive riscontrate con i soggetti menzionati nella norma del 1971.³⁸

Un sistema di tutela dell'attività imprenditoriale è comunque stabilito dall'art. 40, comma 4 del T.U.Es. che prevede un'indennità aggiuntiva al proprietario imprenditore agricolo in virtù dell'attività produttiva che ha impostato sul fondo.

La *ratio* è sottesa a garantire l'equa riparazione che il soggetto percepisce dallo spostamento forzoso che è costretto a subire dall'ablazione.

Riprendere l'attività agricola su un fondo limitrofo o distante da quello espropriato comporta un'analisi delle caratteristiche morfologiche che non sono sempre simili o facilmente adattabili al tipo di prodotto coltivato o impianto usato fino a quel momento.

³⁶ TAR Lombardia, sez. II Brescia, n. 216 del 26/02/2018 in Osservatorio di Giurisprudenza "Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2724.

³⁷ *Ex plurimis* Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 3314 del 08/02/2017 in Osservatorio di Giurisprudenza "Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2689.

³⁸ Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 3706 del 24/02/2015 in Osservatorio di Giurisprudenza "Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2690.

Tutto ciò può comportare una falcidia e, in casi estremi, l'interruzione totale e definitiva dell'attività posta in essere.

Insomma, entrano in gioco quelle variabili di commercio che tengono in conto fattori inerenti all'analisi di mercato, dove la valutazione del terreno su cui impiantare la produzione diventa una scelta di natura fondamentale e strategica.

La fattispecie rappresenta sicuramente un danno diverso da chi lavora direttamente la terra e da questa ne trae beneficio per sé e per il proprio nucleo familiare, ma è pur sempre una perdita economica dell'attività aziendale che può comportare per l'imprenditore finanche un cambiamento di lavoro drastico ed irreparabile se l'attività è stata perpetuata in quel "posto" da un notevole numero di anni. (Vedi Paolo Loro pubblicato in www.Esproprioonline.it/quesiti del 09/10/2006)

Rientrano invece nel novero dei soggetti tutelabili ex art. 17 le cooperative di coltivatori diretti, in quanto equiparate dalla previsione normativa di cui all'art. 7 della legge su contratti agrari n. 203/82, posto che il rapporto negoziale sia vigente al tempo dell'emissione del decreto di esproprio.

Par. 2 L'indennità nel sistema attuale.

La sentenza n. 181/2011 della Consulta ha come principale effetto quello di creare un *horror vacui* di considerevole profondità, senza ritenere necessario un intervento del legislatore, che tuttavia si ritiene invece essere doveroso se non addirittura "obbligatorio" vista la situazione conflittuale o farraginoso in cui versa l'intero schema strutturale del T.U. sugli espropri, la stessa ha trovato applicazione diretta nell'immediatezza della sua genesi.

Al riguardo si riporta un breve stralcio conclusivo di una pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte, storicamente contestuale alla sentenza della Consulta, la quale, per la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa alle aree non suscettibili di classificazione edificatoria, censura le norme di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971 confermandone l'inapplicabilità: "*il meccanismo riduttivo previsto da queste ultime norme non*

CAPITOLO III - Il fittavolo e gli “altri” detentori

Par. 1 Finalità e presupposti.

L'art. 42 del T.U.Es. disciplina e tutela nella sua previsione i soggetti terzi che sono in rapporto diretto con il terreno oggetto dell'ablazione mediante un contratto agrario, e traggono il loro sostentamento dalla lavorazione agricola della terra.

La finalità principale è quella di agire in compensazione con il danno subito per la privazione del fondo a cui era legata l'attività agricola posta in essere, nonché di attuare l'unica forma di tutela possibile non essendo fattibili altre azioni risarcitorie in considerazione che l'atto di esproprio si presuppone valido.⁶³

Condizione legittimante tanto l'indennità ordinaria, quanto quella speciale, è difatti rappresentata dalla regolare conclusione del procedimento espropriativo.

Parimenti è considerata valida la dazione dell'indennità aggiuntiva anche in caso di accordo di cessione, ammesso come provvedimento equipollente del decreto definitivo, in quanto la procedura trova un epilogo secondo uno strumento previsto per la sua regolare definizione.⁶⁴

Non così se l'esproprio non è stato completato con il provvedimento finale, oppure è affetto da vizio che ne cada l'efficacia, anche di un solo atto procedimentale, ricorrendo in questo caso una fattispecie di illegittimità con trasformazione dello stato dei luoghi da cui ne discende un'occupazione *sine titulo* e l'indennità dovuta muta definizione e si trasforma in obbligazione risarcitoria, la quale *ex se* contempla un risarcimento sia per il

⁶³ TAR Campania, sez. V Napoli, n. 2835 del 30/05/2013 in Osservatorio di Giurisprudenza “Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità”, collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2677.

⁶⁴ Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 12989 del 24/05/2017 in Osservatorio di Giurisprudenza “Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità”, collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2681.

proprietario, sia per quei soggetti che erano assistiti da un rapporto negoziale agrario sul fondo.⁶⁵

Più segnatamente, il decreto definitivo o l'atto di cessione equiparato individuano le uniche cause generatrici dell'abbandono del terreno e la cessazione del contratto agrario che sullo stesso ineriva, anche se l'indennità supplementare viene giustificata altresì dalla modifica delle sue condizioni di utilizzo finalizzate all'uso agricolo coattivamente interrotto in virtù dello "scopo pubblicistico" afferente l'ablazione.⁶⁶

Quanto sopra è di fondamentale importanza e serve a far capire la stretta correlazione tra la perdita del diritto reale di proprietà e la liquidazione dell'indennità aggiuntiva, non così nella fattispecie dell'imposizione coattiva di servitù dove non ricorre tale presupposto e di conseguenza viene disattesa la "ratio" prevista a fondamento della somma di denaro riconosciuta al coltivatore diretto.⁶⁷

Così il testo della norma: *"1. Spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. 2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti"*.

Come già detto storicamente la fonte della norma è da rinvenirsi nell'art. 17, comma 2 della legge sull'edilizia residenziale n. 865/71, alcuna traccia invece si trova nella legge Pisanelli del 1865 (abrogata definitivamente dall'art. 58 del d.P.R. 327/2001) che, di

⁶⁵ TAR Campania, sez. V Napoli, n. 2835 del 30/05/2013 in Osservatorio di Giurisprudenza "Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2686.

⁶⁶ Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 19079 del 25/09/2015 in Osservatorio di Giurisprudenza "Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2683 ss..

⁶⁷ Cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sez. I civ. del 07/04/2010 in Osservatorio di Giurisprudenza "Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità", collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 278.

converso, con l'articolo 27, terzo comma espressamente prevedeva che i titolari di altri diritti sugli stabili interessati dalla procedura di espropriazione *“sono fatti indenni dagli stessi proprietari”*.

In netto contrasto con l'assunto operato dalla Legge “madre” appena citata, oggi, come già nel 1971, la posizione dell'affittuario e delle categorie ad esso equiparate è completamente autonoma e va a gravare esclusivamente sulle “casse” dell'espropriante, a cui direttamente compete di provvedere.

La singolarità della somma indennitaria supplementare dovuta diversifica la fattispecie anche sotto il punto di vista del ruolo ricoperto, pur essendo unico il cespite oggetto dell'espropriazione.

Per meglio intenderci, occorre specificare che, ricorrendo i presupposti, al proprietario-coltivatore diretto, oltre all'indennità di esproprio in quanto titolare del diritto assoluto, spetterà anche quella aggiuntiva; invece, all'affittuario, titolare di un rapporto agrario, spetterà soltanto quella aggiuntiva, in via del tutto separata e non cumulativa con quella spettante al proprietario.⁶⁸

Il *leitmotiv* del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva è il diritto al lavoro, principio costituzionalmente garantito che subisce un sacrificio a causa dell'espropriazione.

E' la pubblica utilità che riveste l'intervento di un'opera che caduca o comprime i diritti coinvolti nell'ablazione, di conseguenza l'espropriazione è la causa della risarcibilità mediante la previsione indennitaria del danno subito anche dal soggetto che lavora direttamente la terra.

Fondamentale importanza assume l'effettiva e diretta utilizzazione del terreno, la prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia, l'esistenza di un contratto agrario debitamente registrato ed il “fattore tempo”.

Secondo il disposto di cui all'art. 2697 del codice civile, l'onere probatorio ricade sul soggetto avente diritto, ossia colui che da tale prova ne riceve una conseguenza favorevole.⁶⁹

⁶⁸ Tribunale di Crotone, sezione agraria del 18/01/2018 in Osservatorio di Giurisprudenza “Indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità”, collana a cura di Paolo LORO, op. cit., p. 2658.

⁶⁹ *“Nella fattispecie non è stata ritenuta idonea a soddisfare il detto requisito della prova, costituendo al più elementi presuntivi, la seguente documentazione: contratto di fitto non registrato,*

una modalità di articolazione della prova in merito alla richiesta di indennità aggiuntiva per un terreno adibito a pascolo permanente.

Il quesito pone il dubbio se un'azienda agricola abbia o meno diritto alla percezione dell'indennità suddetta essendo che il terreno interessato dalla procedura dallo stato di consistenza risulta descritto come fondo in cui dimorano diverse essenze arboree, mentre sul piano formale risulta inserito nella domanda PAC e viene descritto come "prato-pascolo misto – non avvicendato (sfalciato) per almeno 5 anni – permanente".

Per potere dare una corretta risposta occorre fare riferimento a due tipi di regolamentazione: la normativa ordinaria data dagli artt. 40, comma 4 e 42 del T.U.Es.; quella di rango secondario o speciale dettata dal legislatore regionale.

In base al dettato del d.P.R. 327/2001, come si sa, occorre vedere la "coltura effettivamente praticata" e "l'area direttamente coltivata", ne consegue che un fondo adibito a prato permanente e la cui cura sia determinata dalla pratica del pascolamento e dello sfalcio può sicuramente rientrare nella considerazione della normativa di settore ed essere indennizzato con il V.A.M.

Il fatto poi che sia oggetto di una domanda di sostegno economico secondo fondi destinati al sostentamento dell'agricoltura, a meno che non si dichiari il falso, corrobora la tesi suddetta.

Si lamenta invece la mancanza di una normativa mirata che possa dare delle definizioni predefinite di pascolo permanente o prato permanente, in grado di fugare ogni dubbio, finanche quello interpretativo che serva a dare la giusta valenza all'onere probatorio.

Si può soltanto dire che poche Regioni ospitano agenzie di pratiche di liquidazione in agricoltura che abbiano allestito istruzioni operative in argomento.⁸⁹

Par. 3 Tutela giudiziaria.

L'indennità aggiuntiva tramandata dall'art. 17, comma 2 della

⁸⁹ Cfr. Paolo Loro pubblicato in www.esproprioonline.it/quesiti il 19/06/2019

legge n. 865/71 è tutelabile autonomamente.

L'art. 42 dell'attuale Testo Unico individua delle ulteriori categorie di beneficiari che sono qualificabili come legittimati passivi nell'ambito della procedura ablativa.

All'uopo, il legislatore del d.P.R. 327/2001 ha previsto l'inquadramento di questi "soggetti terzi" nell'alveo dell'art. 54 appositamente consentendo l'azione giudiziaria anche a loro favore: *"Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore all'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"*.⁹⁰

La *ratio* sottesa alla previsione normativa dell'articolo riportato è la stessa di quella prevista per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, ossia il sacrificio dell'attività lavorativa, tradotta nell'impegno quotidiano proprio e del proprio nucleo familiare sui campi, derivato dalla perdita del possesso del bene traslato dalla procedura di ablazione.

Ciò nonostante, considerato che la definizione dell'indennità interessata, e la conseguente liquidazione, pur se in maniera autonoma, avviene contestualmente a quella ordinaria spettante al proprietario, un grande sforzo ermeneutico è stato fatto per comprendere l'esatta applicazione dei termini e della modalità di esercizio dei rimedi impugnatori esperibili da parte dei terzi possessori citati dall'art. 42 T.U.Es.⁹¹

Preliminarmente, è bene ricordare che il giudice di merito individuato secondo una competenza *ratione materiae*, ossia funzionale all'accertamento dell'indennità, è la Corte di Appello territorialmente competente, sia per ciò che concerne l'opposizione alla deliberazione della terna peritale di cui all'art. 21 T.U.Es., sia per quanto riguarda

⁹⁰ Corte di Cassazione, sez. VI civ., sottosezione 1, n. 18004 del 20/07/2017 in *Determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio*, rassegna di giurisprudenza, commento di Salvatore Accordino, 2018, Piove di sacco (PD), Exeo Edizioni, p. 63.

⁹¹ *Ibidem*, p. 64.

la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, quella che consegue ad un decreto definitivo.

La condizione di procedibilità è l'emissione del decreto definitivo, altrimenti si versa nell'ipotesi di occupazione illegittima di fondo privato, tutelabile in forma risarcitoria mediante giurisdizione del Giudice amministrativo.

Tale assunto trova le sue fondamenta storiche nella sentenza n. 67/90 della Corte costituzionale, secondo cui il momento valido per esercitare l'azione si concentra sull'emissione del decreto definitivo, quale termine per la trasformazione definitiva del diritto fondiario in diritto di credito secondo i principi costituzionali a difesa della proprietà privata di cui all'art. 42 Cost., in applicazione della giurisprudenza della Corte Europea.⁹²

L'art. 54 T.U.Es. è stato oggetto di modifica ad opera del d.lgs 150/2011, il quale all'art. 29, oltre ad identificare il Giudice competente, detta le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di opposizione all'indennità, oltre che i soggetti a cui deve essere notificato il ricorso introduttivo.

Più segnatamente, il comma 3 della menzionata norma così dispone al riguardo: *“l’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio. [...]”*.

⁹² *Ibidem*, p. 20: *“In definitiva, attraverso la pronuncia costituzionale n. 67/90, il momento di riferimento per la tutela giurisdizionale del proprietario si è spostato dalla pubblicazione dell’avviso di deposito sul F.A.L. (Foglio Annunci Legali) della relazione di stima dell’indennità definitiva ex art. 19 legge 865/1971, che viene caducato, al decreto definitivo di esproprio, che nelle “vecchie procedure” solitamente precedeva la suddetta pubblicazione. Il meccanismo di cui all’art. 19 pertanto faceva decorrere il termine di trenta giorni per l’opposizione dall’avveramento della condizione di pubblicità legale della relazione tecnica, subordinando di fatto a questo presupposto la difesa giudiziaria del soggetto interessato, tale relazione di solito seguiva il decreto di esproprio a conclusione del procedimento, ma a volte in maniera anomala poteva anche seguirla. Invero, la sentenza costituzionale n. 67/1990, incentrando il momento di trasformazione del diritto reale in quello indennitario con l’emissione del decreto definitivo, permette la decorrenza dei termini dalla notifica di quest’ultimo senza attendere la produzione della stima definitiva, che poteva anche arrivare tardivamente o non arrivare affatto”*. (Cfr. Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 5400 del 07/03/2014; Cass. civ. n. 1003/2013; Corte di Appello di Napoli, sez. I civ. del 23/02/2012; Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 23966 del 25/11/2010)